



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LTIC817006 - ISTITUTO COMPRENSIVO "AMANTE"

Via degli Osci, 1 - 04022 - FONDI (LT) ☎ 0771501626 fax 0771512219

✉ ltic817006@istruzione.it Sito web: www.ic-amante.it

REGOLAMENTO

VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

PARTE PRIMA NORME GENERALI

Articolo 1

(Scopi delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione)

Le visite guidate ed i viaggi d'istruzione, ivi compresi quelli connessi ad attività sportive, sono parte integrante dell'offerta formativa e momenti importanti di conoscenza, comunicazione e socializzazione. Spetta al Consiglio d'Istituto fissare i criteri generali organizzativi delle attività, al Collegio dei Docenti ed ai Consigli di Classe la loro programmazione didattica. L'attività motoria sulla neve è assimilata ai viaggi d'istruzione e deve di conseguenza seguire le stesse procedure.

Per i bambini della scuola materna, data la loro tenera età, nell'ambito della programmazione didattico-educativa, si potrà deliberare l'effettuazione di brevi gite, secondo modalità e criteri adeguati in relazione all'età dei bambini, avendo cura di predisporre, ovviamente, ogni iniziativa di garanzia e di tutela per i bambini medesimi.

Articolo 2

(Periodo e durata delle visite e dei viaggi)

Le visite e i viaggi non devono coincidere con particolari attività istituzionali quali: scrutini, esami, elezioni scolastiche ecc.

Orientativamente tutte le uscite vanno effettuate entro il 30° giorno dalla fine dell'anno scolastico, ma si deroga a questo principio nel caso in cui l'uscita rientri in un progetto trasversale (partecipazione di alunni di diverse classi) o per impegni connessi alla valutazione nazionale (Invalsi).

I viaggi d'istruzione, (compresi i campi scuola e i campus sulla neve) non possono superare la durata massima di 7 notti e 8 giorni e devono concludersi preferibilmente il giorno ultimo settimanale delle lezioni.

Solo in casi particolari, le cui motivazioni saranno valutate prima dal Consiglio di Classe e poi dal Consiglio d'Istituto, sarà possibile derogare a quanto previsto nel presente articolo.

Articolo 3 **(Numero di visite e viaggi consentiti)**

Per ogni anno scolastico, la classe, non può effettuare più di 4 visite guidate nel Comune di appartenenza e più di 2 visite guidate fuori dal Comune di appartenenza, quale ne sia la durata. Si intendono comprese nelle visite gli spettacoli, le manifestazioni pubbliche o private, le partecipazioni degli alunni che non siano già previste in altre attività progettuali. I viaggi d'istruzione finalizzati a promuovere negli alunni una migliore conoscenza dell'Italia, nei loro aspetti storici, paesaggistici, monumentali, culturali e folcloristici, sono riservati agli alunni dell'ultimo anno di Scuola Secondaria di I grado. Oltre al viaggio d'istruzione gli alunni delle classi III di S. Secondaria di I g. possono partecipare ad un'altra visita per spettacoli teatrali/mostre, ecc. Non rientrano nel novero il viaggio della memoria eventualmente proposto dall'Ente comunale, le visite ai Palazzi Istituzionali della capitale, entrambi riservati agli alunni delle classi III di S. Secondaria di I g. e gli stages linguistici, riservati invece a tutti gli alunni della S. Secondaria di I g. Il campus sulla neve è riservato agli alunni del I e del II anno di S. Secondaria di I g. mentre il campus progettuale di continuità è riservato agli alunni del V anno di S. Primaria e del I anno di S. Secondaria di I grado.

Articolo 4 **(Condizioni di partecipazione dell'alunno)**

Gli alunni che nella valutazione del I quadrimestre avranno riportato un voto in condotta inferiore a 8 non potranno partecipare a visite o viaggi la cui durata esorbita dall'orario scolastico. Le visite e i viaggi riservati ai meritevoli devono riferirsi ad alunni che, oltre che ad avere il profitto più alto all'interno della classe di appartenenza, non abbiano riportato alcun richiamo fino al momento della selezione.

Articolo 5 **(Condizioni di partecipazione delle classi)**

Ogni visita guidata di un giorno, con qualsiasi itinerario, sarà autorizzata solo se garantita la partecipazione dei 2/3 degli alunni di ogni singola classe, fatto salvo la visita ai Palazzi Istituzionali ed eventuali visite offerte ad un numero limitato di alunni per tutta la scuola, come rappresentanza.

Ogni singolo viaggio d'istruzione non può prevedere di norma la partecipazione di più di 100 tra alunni e docenti accompagnatori, altrimenti l'alloggio sarà disposto in 2 strutture con programma giornaliero di viaggio alternato.

Articolo 6 **(Autorizzazioni dei genitori)**

Per le visite organizzate nell'ambito dell'orario di lezione e nel Comune, è sufficiente dare comunicazione scritta preventiva alle famiglie.

Per le visite e i viaggi, anche per l'intera giornata, effettuati fuori dal Comune è necessaria la preventiva e specifica autorizzazione scritta delle famiglie.

Articolo 7 **(Accompagnatori)**

Se l'iniziativa interessa un'unica classe sono necessari 2 accompagnatori, se interessa più classi, almeno 1 accompagnatore ogni 12/15 alunni. Nel caso di partecipazione di alunni in situazione di disabilità, dovrà essere presente uno specifico accompagnatore ogni 1 o 2 alunni secondo le occorrenze.

In fase di programmazione, devono essere designati supplenti almeno in numero pari alla metà dei docenti accompagnatori. Gli accompagnatori dovranno essere docenti delle classi interessate e, di materie attinenti alle mete prescelte.

Per tutte le uscite dovrà essere assicurata la rotazione degli accompagnatori. In caso di necessità può essere incaricato anche personale ATA in servizio presso l'istituzione scolastica.

Inoltre possono partecipare alla visita guidata, qualora ne facciano richiesta e a proprie spese, i genitori degli alunni diversamente abili o con altre problematiche documentate, sollevando l'amministrazione scolastica da ogni onere e responsabilità, fermo restando che gli stessi non possono sostituire il personale specializzato.

Articolo 8 ***(Nomina e doveri degli accompagnatori)***

Il Dirigente Scolastico nomina con provvedimento scritto i docenti accompagnatori ed i supplenti. L'incarico comporta l'obbligo di una attenta e assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 e 2048 del Codice civile, integrato dall'art. 61 Legge 11-07-1980 n° 312. I docenti accompagnatori devono portare con sé un modello per la denuncia di infortunio, l'elenco dei numeri telefonici e di fax della scuola e di posta elettronica, il numero di cellulare del Dirigente Scolastico o di un suo delegato, il recapito telefonico fornito dalla famiglia di ciascun alunno partecipante al viaggio o alla visita.

I docenti che hanno dato la propria disponibilità a fare da accompagnatori non possono ritirarla se non per sopraggiunti gravi motivi, da giustificare con comunicazione scritta al Consiglio di Classe e al Dirigente Scolastico. Nel caso in cui il ritiro della disponibilità non venga ritenuto giustificato, il Dirigente Scolastico curerà che la circostanza risulti documentata negli atti del fascicolo personale del docente.

Articolo 9 ***(Relazione conclusiva sulla visita o il viaggio)***

I docenti accompagnatori al rientro dalle visite guidate o dai viaggi d'istruzione devono presentare tempestivamente una relazione finale alla Funzione Strumentale e al Dirigente Scolastico sull'andamento dell'uscita effettuata. In particolare nei viaggi d'istruzione, si dovranno confrontare i servizi avuti, con quelli offerti nel preventivo dell'Agenzia aggiudicataria. Nel caso emergano gravi difformità tra i servizi offerti nel preventivo dall'Agenzia aggiudicataria e quelli realmente ottenuti da alunni ed accompagnatori, il Consiglio d'Istituto può decretare l'esclusione dell'Agenzia stessa da tutte le gare per i successivi tre anni scolastici.

Articolo 10 ***(Norme di comportamento)***

Stante la natura di iniziative complementari all'attività didattica delle visite e dei viaggi d'istruzione, durante il loro svolgimento vigono, per quanto compatibili, le stesse norme che regolano le attività didattiche a scuola. Gli alunni che durante la visita o il viaggio non avranno dimostrato un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, saranno suscettibili di sanzioni disciplinari. In particolare gli alunni partecipanti a tutte le uscite (visite, viaggi, campus, stages, ecc.) non dovranno portare con sé lo smartphone o altri dispositivi tecnologici.

PARTE SECONDA NORME PROCEDURALI

Articolo 11 (Programmazione delle visite e dei viaggi)

Ogni Consiglio di Classe deve inserire nella Programmazione d'inizio anno tutte le visite e i viaggi che si intendono effettuare nel corso dell'intero anno scolastico.

Per l'attuazione delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione deve essere privilegiato l'utilizzo del treno rispetto al pullman e all'aereo e deve essere privilegiata la destinazione più prossima alla sede scolastica.

Tutte le visite guidate e i viaggi d'istruzione vanno deliberati inderogabilmente entro il 30 ottobre dal Consiglio di Classe, che viene coadiuvato dalla Funzione Strumentale.

Il Consiglio di Classe, assunta la delibera, compila una cartellina predisposta dalla Funzione Strumentale, la quale contiene la relazione illustrativa degli scopi e le finalità con specifico riferimento alla valenza didattica, culturale e relazionale del viaggio, nonché il programma dettagliato dello stesso (in particolare giorno/periodo di effettuazione, mezzo di trasporto da utilizzare, numero delle classi partecipanti e nomi dei docenti accompagnatori, compresi necessariamente quelli dei supplenti, costo preventivato complessivo).

Le delibere dei vari Consigli di Classe aperti ai genitori e agli alunni vengono proposte dal Dirigente Scolastico al Collegio dei Docenti e al Consiglio d'Istituto per le relative delibere di competenza.

La consegna della modulistica da parte dei Consigli di Classe alla Funzione Strumentale deve essere compiuta inderogabilmente entro il 5 novembre per consentire al Consiglio d'Istituto di deliberare entro e non oltre il 15 novembre.

Sono escluse dalla procedura prevista dal presente articolo le uscite di durata non superiore ad un giorno collegate ad eventi non già programmati al momento della stesura della programmazione d'inizio anno scolastico; esse possono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico, previo parere vincolante del Consiglio di Classe.

Il Dirigente, dopo le previste delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto, attua il piano dei viaggi d'istruzione e delle uscite didattiche secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale n. 44/2001. Per l'attività istruttoria il Dirigente Scolastico si avvale della Funzione Strumentale.

Articolo 12 (Acquisizione delle autorizzazioni e delle somme previste)

Entro il 5 dicembre gli alunni dovranno produrre l'autorizzazione alla partecipazione alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione programmati, per le prime con il pagamento della quota di partecipazione e per i secondi con la prova dell'avvenuto versamento dell'anticipo, che si stabilisce nella misura del 30% del costo preventivato. Il saldo sarà versato entro 20 giorni dalla partenza programmata.

Le spese sostenute sono rimborsate nei casi previsti dal D.L. 17/03/95 n.111, che disciplina la materia (es. nel caso di annullamento del viaggio per cause di forza maggiore). Nel caso di rinuncia al viaggio da parte di singoli studenti la richiesta di rimborso deve essere avanzata alla scuola e non all'agenzia di viaggio; il Dirigente può autorizzare il rimborso delle spese anticipate, a condizione che:

- 1) la rinuncia sia adeguatamente motivata e comunicata con congruo anticipo e comunque non oltre 45 giorni dalla prevista partenza;
- 2) la scuola non abbia ancora assunto impegni definitivi con l'agenzia e il rimborso non comporti penali a carico della scuola stessa, né variazioni di costo a carico degli altri

partecipanti. Le gratuità saranno utilizzate per la partecipazione del personale accompagnatore, con minore spesa a carico del bilancio dell'Istituto;

- 3) l'alunno partecipante non sia incorso una sanzione disciplinare che abbia comportato l'esclusione alla partecipazione, indipendentemente dal momento in cui l'evento si sia verificato.

Articolo 13 ***(Procedura per la selezione delle offerte)***

La Funzione Strumentale provvede a stilare per le visite guidate e i viaggi d'istruzione un Bando di gara da inviare alle Agenzie di viaggio. La richiesta di preventivo sarà inviata da un minimo di 3 ad un massimo di 8 agenzie di viaggi (con la procedura di cui all'art. 34 del D.I. 01-02-2001) tra quelle locali e comunque entro la provincia di appartenenza, inserite nell'albo dei fornitori, individuate dalla Funzione Strumentale o dalla Commissione Viaggi. Unitamente a tali preventivi saranno valutati anche eventuali "pacchetti" pervenuti a scuola relativi a viaggi d'istruzione, campi-scuola, campus sulla neve, ecc.

Nel Bando di gara le visite guidate di un giorno e i viaggi d'istruzione saranno distinti in pacchetti e concorreranno individualmente. Nei viaggi d'istruzione deve essere riportato:

- a) il programma preventivato;
- b) il numero presunto degli alunni e dei docenti accompagnatori partecipanti al viaggio
- c) la classificazione dell'albergo o degli alberghi (numero di stelle) in cui si vuole soggiornare;
- d) l'ubicazione di massima dell'albergo o degli alberghi in cui si vuole soggiornare in base ai luoghi che si intendono visitare;
- e) il tipo di trattamento che si desidera (pensione completa, mezza pensione, colazione, ecc.);
- f) la richiesta che ogni offerta specifichi dettagliatamente tutte le spese prevedibili che i partecipanti dovranno sostenere per la completa attuazione del programma (trasporto, pernottamento e vitto, ecc.);
- g) l'avviso che il non rispetto anche di uno solo dei punti precedenti porta automaticamente all'esclusione del proponente dalla gara;
- h) la data entro la quale gli organismi competenti, effettuata la scelta, potranno confermare l'ordine.

Articolo 14 ***(Criteri di scelta tra le offerte)***

Nelle procedure della valutazione delle offerte il Dirigente Scolastico sarà coadiuvato dalla Commissione Acquisti e dalla Funzione Strumentale. La scelta terrà conto del prezzo migliore, unitamente alle garanzie di affidabilità, di sicurezza, di organizzazione e dell'eventuale servizio già prestato negli anni precedenti.

Articolo 15 ***(Rinvio)***

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione le norme primarie e secondarie vigenti in materia.

Il presente regolamento è stato approvato con delibera n. 20 nella seduta del Collegio dei Docenti del 21/11/2018 e con delibera n. 30 nella seduta del Consiglio di Istituto del 21/11/2018.